Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 5 agosto 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

1978

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. **1250**.

Approvazione del nuovo statuto della Società di storia patria per la Puglia, in Bari.

N. 1250. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto della Società di storia patria per la Puglia, in Bari.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1978
Registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **411**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 19, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza, è modificato nel senso che all'istituto di filosofia del diritto sono attribuiti i seguenti insegnamenti:

filosofia del diritto;
sociologia giuridica;
teoria dell'interpretazione;
teoria generale del diritto;
storia delle dottrine politiche.

Conseguentemente, l'insegnamento di sociologia giuridica è depennato dall'elenco degli insegnamenti attribuiti all'istituto di diritto pubblico.

L'art. 20, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in giurisprudenza, è modificato nel senso che l'insegnamento di diritti dei Paesi del Common Law muta la denominazione in quella di « Common Law e diritto comune moderno ».

Art. 58 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto il seguente:

lingua e letteratura gaelica.

Art. 59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto il seguente:

lingua e letteratura gaelica.

Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto il seguente:

lingua e letteratura gaelica.

L'art. 108, relativo al corso di laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che dopo l'elenco degli insegnamenti complementari i primi due commi relativi alle modalità d'esame di insegnamento biennale sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali di botanica e zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e possono importare, a scelta dello studente, due distinti esami alla fine di ciascun anno, ovvero un unico esame al termine del biennio ».

L'art. 110, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, è modificato nel senso che dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il primo comma relativo alle modalità di esame di insegnamenti biennali è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e possono importare, a scelta dello studente, due distinti esami alla fine di ciascun anno, ovvero un unico esame al termine del biennio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1978
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **412.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 145, 146 e 147, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 145. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 10 per anno di corso e complessivamente di 40 per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 146. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica e ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 147. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in pediatria sono così fissate:

immatricolazione	L. 12.000
tassa annuale di iscrizione	» 200.000
soprattassa annuale di esame	» 16.000
contributi annui di laboratorio . . .	» 14.000
tassa di diploma	» 20.000

L'art. 151, relativo alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 151. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso di diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 30 per anno di corso e complessivamente di 90 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
anestesiologia I;
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

anestesiologia II;
terapia antalgica;
rianimazione I;
esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

rianimazione II;
tecniche speciali di anestesia;
tecniche speciali di rianimazione;
indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
esercitazioni pratiche.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione sono così fissate:

immatricolazione	L. 12.000
tassa annuale di iscrizione	» 200.000
soprattassa annuale di esame	» 16.000
contributi annui di laboratorio . . .	» 14.000
tassa di diploma	» 20.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1978, n. **413**.

Concessione di amnistia e indulto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 3 agosto 1978, n. 405;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Amnistia

E' concessa amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ha superato gli anni settanta;

c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per il reato previsto dal primo comma dell'art. 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuità;

e) per i reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.

Art. 2.

Esclusioni oggettive dall'amnistia

L'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319, quarto comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

372 (falsa testimonianza) quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

385 (evasione) limitatamente alle ipotesi previste nel secondo comma;

391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive) limitatamente alle ipotesi previste nel primo comma;

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

501-*bis* (manovre speculative su merci);

590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;

644 (usura).

Per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo comma, e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero l'ammontare del denaro o l'utilità ricevuta o ritenuta, per sé o per un terzo, sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

b) al delitto previsto dall'art. 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), salvo che l'ammontare del denaro o il valore della cosa ricevuta o ritenuta sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

c) ai reati previsti:

1) dall'art. 41, primo comma, lettera *b*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica) — e dall'art. 17, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), quando si tratti di inosservanza dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformità da queste, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino una limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico previsti da strumenti normativi e urbanistici sulle aree o edifici interessati, nonché da norme poste a tutela della incolumità e della igiene pubbliche;

2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (*provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico*) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, secondo comma, della stessa legge;

3) dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nonché dagli articoli 697, 698 e 699 del codice penale (detenzione abusiva di armi, omessa consegna di armi e porto abusivo di armi);

4) dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, inserito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863.

Quando vi è stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, l'amnistia non si applica se il reato più grave ed uno degli altri reati sono esclusi dall'amnistia; se è escluso dall'amnistia solo il reato più grave sono estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o più dei reati che danno luogo all'aumento di pena, ma non il reato più grave, è estinto solo questo ultimo.

Art. 3.

Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'art. 61, numeri 7, 9 e 10, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'art. 69 del codice stesso, risultino prevalenti o equivalenti le attenuanti previste dall'art. 62, numeri 1 e 6, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, del codice penale si tiene conto, se prevalente o equivalente, ai sensi dell'art. 69 del codice stesso, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 625, numeri 1 e 4, del codice penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'art. 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 4.

Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia

L'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575;

b) a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi;

c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, a coloro i quali, se di età inferiore ai settanta anni, alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per delitti non colposi.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

1) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data del decreto, semprechè le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

2) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del codice penale;

3) dei reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

4) delle condanne per reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal primo comma.

Art. 5.

Rinunciabilità dell'amnistia

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 6.

Indulto

E' concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 441, 442, 519, 521, 624 — aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'art. 625 — 628, primo e secondo comma, e 629, primo comma, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene inflitte per il reato previsto dall'art. 575 del codice penale anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'art. 62, numeri 1 e 2 del codice penale.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto.

Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell'art. 136 del codice penale, l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.

Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del terzo comma del citato art. 8 la pena condonata è equiparata a quella espiata.

Art. 7.

Esclusioni oggettive dall'indulto

L'indulto non si applica:

a) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);

284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);

285 (devastazione, saccheggio e strage);

286 (guerra civile);

306 (banda armata);

314 (peculato), salvo che nei casi di distrazione nell'ambito della pubblica amministrazione;

315 (malversazione a danno di privati);

317 (concussione);

319, primo, secondo e terzo comma, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);

385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite;

422 (strage);

428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);

429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio);

430 (disastro ferroviario);

431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);

432, primo e terzo comma (attentato alla sicurezza dei trasporti);

433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);

434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);

438 (epidemia);

439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari);

575 (omicidio) fuori dei casi previsti dal secondo comma del precedente articolo del presente decreto;

628, ultimo comma (rapina aggravata);

629, secondo comma (estorsione aggravata);

630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

b) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli:

2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;

c) alle pene per i reati finanziari; per i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo.

Le esclusioni previste nel comma precedente non operano nei confronti dei reati rivolti a modificare l'ordinamento istituzionale della provincia di Bolzano, commessi fino a tutto il 31 dicembre 1967.

Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del primo comma le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato più grave l'indulto si applica solo a questo ultimo.

Art. 8.
Indulto per le pene accessorie

E' concesso indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato l'indulto.

Art. 9.
Revoca dell'indulto

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

Art. 10.
Termine di efficacia dei benefici

L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.

Art. 11.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1978, n. 414.
Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 414. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato della donazione disposta dalla n.d. principessa Maria Concetta Fossi ved. Barberini con atto di donazione 12 dicembre 1975, n. 68515/30495 di repertorio, a rogito dottor Vincenzo Colapietro, notaio in Roma, consistente in un affresco di Guido Reni raffigurante un «putto dormiente» (cm 58 × 56), il quale riveste un notevole interesse artistico, da destinare dopo la morte della donatrice alla Galleria nazionale d'arte antica in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1978
Registro n. 10 *Beni culturali, foglio n.* 284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1978.
Decadenza dalla nomina di un agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 14 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1977, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 4 marzo 1977, con il quale il dottor Sabino Vignola è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto l'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515, per effetto del quale l'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione da effettuarsi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di comunicazione della nomina, sotto pena di decadenza;

Vista la nota n. 27687 del 19 dicembre 1977, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma ha comunicato che il dott. Sabino Vignola non ha provveduto al versamento della predetta cauzione entro il termine stabilito;

Considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata, ricorrono le condizioni per la dichiarazione di decadenza dalla nomina;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il dott. Sabino Vignola è dichiarato decaduto dalla nomina di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1978

LEONE

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1978
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 221

(6225)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1978 presentato dal fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge n. 153 del 30 aprile 1969;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1978 presentato in data 12 dicembre 1977 dal fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana nel quale sono previsti, a fronte di disponibilità pari a lire 13.411 milioni, investimenti immobiliari per lire 6.500 milioni, e acquisto di titoli di Stato per lire 2.500 milioni, quote di partecipazione società per lire 3.000 milioni e depositi in conti bancari per lire 1.411 milioni;

Vista la delibera del 22 novembre 1977, con la quale il fondo predetto ha deciso di impiegare nei modi precitati le disponibilità eccedenti le ordinarie necessità di gestione per l'esercizio 1978;

Considerato che il fondo intende impiegare la somma di 6.500 milioni nell'acquisto di fabbricati urbani non di lusso, di tipo civile ed economico ad uso abitativo e/o commerciali;

Ritenuto che la richiesta del fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana, intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge n. 153/1969, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1978, presentato in data 12 dicembre 1977 dal fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

(6329)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. La Fiduciaria vita, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Fiduciaria vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di sette tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni La Fiduciaria vita, con sede in Bologna:

tariffa (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finché è in vita l'assicurato;

tariffa (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 9033 del 3 settembre 1974);

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 9033 del 3 settembre 1974);

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 10026 dell'8 febbraio 1976 e n. 9033 del 3 settembre 1974);

condizioni di polizza regolanti la copertura complementare del rischio di morte per infortunio;

valori di riscatto della forma assicurativa « vita intera a premio unico »;

condizioni di polizza per le assicurazioni senza visita medica.

Roma, addì 14 giugno 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5818)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Novo Ca Redox Wassermann », nelle confezioni fiale 10 × 2 cc e 10 × 1/2 cc, fiale 10 × 4 cc e 100 × 1 cc e fiale 5 × 9 cc e 5 × 1 cc, della ditta Società Wassermann e C., ora A. Wassermann S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5176/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 10 maggio 1949, con il quale è stata registrata al n. 1999 la specialità medicinale denominata « Novo Ca Redox Wassermann » nelle confezioni fiale 10 × 2 cc e 10 × 1/2 cc, fiale 10 × 4 cc e 10 × 1 cc e fiale 5 × 9 cc e 5 × 1 cc a nome della ditta Società Wassermann e C., ora A. Wassermann S.p.a., con sede in Milano, via Ampère, 56, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo, eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, ha avuto esito non favorevole poiché la quantità di acido ascorbico contenuta nel prodotto medesimo è risultata di g 0,023 anziché di g 0,050;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata entro i termini stabiliti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Novo Ca Redox Wassermann » nelle confezioni fiale 10 × 2 cc e 10 × 1/2 cc, fiale 10 × 4 cc e 10 × 1 cc e fiale 5 × 9 cc e 5 × 1 cc registrata al n. 1999 in data 10 maggio 1949 a nome della ditta Società Wassermann e C., ora A. Wassermann S.p.a., con sede in Milano, via Ampère, 56.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5785)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Porfirammina » 10 fiale × 3 cc, della ditta S.A.F.I. - Società azionaria farmaceutici industriali, in Sesto S. Giovanni. (Decreto di revoca n. 5179/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 23 luglio 1953, con il quale venne registrata al n. 7949 la specialità medicinale denominata « Porfirammina » 10 fiale × 3 cc, a nome della ditta S.A.F.I. - Società azionaria farmaceutici industriali, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), via Cavallotti, 224, preparata presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo, eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, ha avuto esito non favorevole per l'assenza dell'emato porfirina e dei peptodi dichiarati nella composizione del prodotto stesso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Porfirammina » 10 fiale × 3 cc, registrata al n. 7949, in data 23 luglio 1953, a nome della ditta S.A.F.I. - Società azionaria farmaceutici industriali, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), via Cavallotti, 224.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5788)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1978.

Modificazioni alla circoscrizione degli uffici consolari di 2ª categoria in Cile.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Considerata la necessità di modificare la circoscrizione degli uffici consolari di 2ª categoria in Cile, in seguito all'introduzione nel paese dell'ordinamento regionale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1978 la circoscrizione del vice consolato di 2ª categoria in Antofagasta è modificata come segue: le province di Antofagasta, Tocopilla e El Loa della seconda regione.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1978 la circoscrizione del vice consolato di 2ª categoria in Arica è modificata come segue: la provincia di Arica della prima regione.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1978 la circoscrizione de' vice consolato di 2ª categoria in Conception è modificata come segue: le province di Nuble, Arauco e Bio-Bio della ottava regione.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1978 la circoscrizione del vice consolato di 2ª categoria in Copiapo è modificata come segue: le province di Copiapo, Chanaral e Huasco della terza regione.

Art. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1978 la circoscrizione del vice consolato di 2ª categoria in Iquique è modificata come segue: la provincia di Iquique della prima regione.

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1978 la circoscrizione del vice consolato di 2ª categoria in La Serena è modificata come segue: le province di Elqui, Limari e Choapa della quarta regione.

Art. 7.

A decorrere dal 1° luglio 1978 la circoscrizione del vice consolato di 2ª categoria in Punta Arenas è modificata come segue: le province di Aisen, General Carrera, Capitan Pratt della undicesima regione e le province di Ultima Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego e Antartica Chilena della dodicesima regione.

Art. 8.

A decorrere dal 1° luglio 1978 la circoscrizione del vice consolato in Talca è modificata come segue: le province di Curicò, Talca e Linares della settima regione.

Art. 9.

A decorrere dal 1° luglio 1978 la circoscrizione del vice consolato di 2ª categoria in Temuco è modificata come segue: la provincia di Cautin della nona regione.

Art. 10.

A decorrere dal 1° luglio 1978 la circoscrizione del vice consolato di 2ª categoria in Valdivia è modificata come segue: la provincia di Valdivia della decima regione.

Art. 11.

A decorrere dal 1° luglio 1978 la circoscrizione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Osorno è modificata come segue: le province di Osorno, Llanguihue e Chiloè della decima regione.

Art. 12.

A decorrere dal 1° luglio 1978 la circoscrizione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Rengo è modificata come segue: le province di Cachapoal e Colchagua della sesta regione.

Art. 13.

A decorrere dal 1° luglio 1978 la circoscrizione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in San Antonio è modificata come segue: la provincia di San Antonio della quinta regione.

Art. 14.

A decorrere dal 1° luglio 1978 la circoscrizione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Traiguen è modificata come segue: la provincia di Malleco della nona regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1978

Il Ministro: FORLANI

(5885)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1976 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo;

Visto l'art. 32 della legge 30 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Vista la nota n. 4836 in data 8 maggio 1978, con la quale l'Unione sindacati autonomi agenti rappresentanti commercio industria italiani (USARCI) ha designato il dott. Francesco De Pasquale per la nomina a membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio in qualità di rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, in sostituzione del dott. Ferdinando Cortese, dimissionario;

Ritenuto di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco De Pasquale è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio, in sostituzione del dott. Ferdinando Cortese, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 30 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5881)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1978.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'Azienda elettrica eredi Isaia di Santero Giuseppina, in Pradleves.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione ed al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento n. 687530 del 3 marzo 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero del trasferimento all'E.N.E.L. ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'Azienda elettrica eredi Isaia di Santero Giuseppina, con sede in Pradleves (Cuneo);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla suddetta azienda negli anni 1976 e 1977, convalidati dall'UTIF di Torino, dai quali risulta che l'azienda negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata dall'ENEL e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'azienda suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Vista la comunicazione in data 16 luglio 1963, con la quale l'Azienda elettrica eredi Isaia di Santero Giuseppina ha fatto conoscere i dati di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962 relativi agli impianti elettrici esercitati dall'azienda medesima;

Ritenuto che l'Azienda elettrica eredi Isaia di Santero Giuseppina rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda elettrica eredi Isaia di Santero Giuseppina, con sede in Pradleves (Cuneo) è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L. con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'E.N.E.L. è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L., provvede alla restituzione all'Azienda elettrica eredi Isaia di Santero Giuseppina dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'E.N.E.L. secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6215)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1978.

Modificazioni ai dati impressi a stampa sulla linea di marcaggio e alla colorazione dei moduli relativi al servizio dei conti correnti postali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 19 ottobre 1974, con il quale sono state fissate le caratteristiche dei nuovi moduli di conto corrente predisposti per la lettura ottica dei documenti;

Ritenuto che per sopraggiunte esigenze operative, connesse alla modifica delle procedure automatizzate, non è più necessario indicare sulla linea di codificazione dei moduli il numero che contraddistingue il tipo del documento;

Considerato che la colorazione prevista per alcuni tipi di bollettini comporta aggravio sui costi di produzione e quindi di vendita dei modelli stessi e rende impossibile la stampa in off-set con le apparecchiature in possesso dei reparti automatizzati dell'Amministrazione delle poste;

Decreta:

Art. 1.

Il numero che contraddistingue il tipo documento e gli altri segni impressi a stampa sui modelli nella zona sottostante riservata alle codificazioni per il trattamento automatico, risultanti sui fac-simili di cui all'allegato *A* al decreto ministeriale 1° luglio 1974, non costituiscono elementi essenziali del modello, con la conseguente facoltà dell'amministrazione di disporne la modifica o l'eliminazione secondo le proprie esigenze operative.

Art. 2.

I bollettini mod. Ch 8-*bis* Aut per versamento a favore del proprio conto corrente, a tre tagliandi, di colore verdino pallido e mod. CH8-*quater* Aut per versamento a quattro tagliandi, con attestazione, di colore cilestrino, possono essere stampati anche su carta di colore bianco in quanto le colorazioni previste dall'art. 1 del decreto ministeriale sopra citato non costituiscono elemento caratteristico ed essenziale dei modelli sopra indicati.

Art. 3.

Le norme del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1978

Il Ministro: GULLOTTI

(6299)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1978.

Investimenti obbligatori in titoli delle aziende di credito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 32, lettera *d*) e 33 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 18 giugno 1973, 18 luglio 1974, 30 gennaio 1975, 4 giugno 1976, 20 gennaio 1977 e 29 dicembre 1977 in materia di investimenti obbligatori in titoli delle aziende di credito;

Visti i decreti in data 15 dicembre 1973, 5 luglio 1975, 20 agosto 1975, 24 dicembre 1975 ed il provvedimento in data 11 febbraio 1975, emanati in via d'urgenza dal Ministro del tesoro, nella sua qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, riguardanti gli investimenti obbligatori in titoli delle aziende di credito;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, recante disposizioni in materia di credito all'agricoltura;

Visto l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata la necessità di coordinare anche temporalmente i vincoli all'espansione dei crediti bancari;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' fatto obbligo alle aziende di credito tenute all'osservanza della citata delibera del 29 dicembre 1977 di non variare l'ammontare dei titoli in portafoglio obbligatoriamente detenuti alla data del 30 giugno 1978.

Roma, addì 13 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6284)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1978.

Iscrizione del clone di pioppo « Pan » al registro nazionale cloni forestali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Premesso che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva n. 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità economica europea dell'11 luglio 1966, n. 125;

Considerato che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva n. 71/161/CEE;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, la quale all'art. 21 istituisce il registro nazionale dei cloni forestali ed all'art. 23 stabilisce che nel suddetto registro nazionale debbono essere iscritti anche i cloni di pioppo, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che il comitato tecnico della commissione nazionale per il pioppo, nella seduta del 15 novembre 1977 ha richiesto alla stessa commissione nazionale l'iscrizione nel sopraddetto registro nazionale del clone « Pan », e che la commissione nazionale per il pioppo, nella seduta del 28 febbraio 1978 ha deliberato di chiederne a sua volta l'iscrizione alla commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della suddetta legge n. 269/1973;

Considerato che la surriportata commissione nazionale tecnico-consultiva, nella seduta del 28 marzo 1978 ha deciso di approvare la suddetta iscrizione;

Considerato che l'art. 23 della precitata legge numero 269/1973 dispone che i decreti di che trattasi vengano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' iscritto nel registro nazionale dei cloni forestali il clone « Pan ».

Art. 2.

Il presente decreto, completo dell'allegato 1 che ne fa parte integrante, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1978

Il Ministro: MARCORA

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO

(Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969)

ALLEGATO 1

REGISTRAZIONE DEI CLONI O CULTIVAR DI PIOPPO

Caratteri d'identificazione

Carattere	Codice	N.	Gruppo	Sezione
Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone: PAN		1	NOTIZIE GENERALI	
Nome del selezionatore M. d'O. Ferrari Tranquillo Carlo		2		
Stazione che riproduce la cultivar o il clone		3		
Nazione: Italia (45)		4		
Specie: Populus x euramericana (Dode) Guinier	3	5		
Origine: Selezione	3	6		
Sesso: Femminile	2	7	Caratteri vari	ALBERI ADULTI
Numero di stami		8		
Lunghezza dei grappoli maturi: 11-15 cm	2	9		
Numero di valve nelle capsule: 2	1	10		
Polimorfismo fogliare: debole	1	11		
Lunghezza totale delle foglie: 10 cm (128 %)	3	12	Foglie di brachiblasti	
Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore: 50°	2	13		
Forma della base fogliare: cuneiforme arrotondata	2	14		
Apice fogliare: lungamente acuminato	4	15		
Numero di glandule alla base delle foglie: variabile	5	16		
Colore della nervatura mediana: verde	1	17		
Colore del picciuolo: verde	1	18		
Pubescenza del picciuolo: glabro	1	19		
Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana: 67 %	7	20		
Precocità dello sboccio fogliare		21	Fenologia	
Colore allo sboccio		22		
Lunghezza totale delle foglie: 20 cm (107 %)	4	23	Foglie in agosto dalla 6ª alla 10ª foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore: 63 %	3	24		
Forma della base fogliare: molto cordiforme	8	25		
Apice fogliare: acuminato	3	26		
Numero di glandule alla base delle foglie: variabile	5	27		
Colore della nervatura mediana: parzialmente rossa	5	28		
Colore del picciuolo: lato sole - interamente rosso	3	29		
Pubescenza del picciuolo: glabro	1	30		
Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana: 43 %	2	31		
Forma della parte superiore del fusto: angoloso con piccole costol.	3	32	Getto dell'anno	
Pubescenza del fusto non lignificato: glabro	1	33		
Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto: ovale	2	34		
Dispersione delle lenticelle: regolare	1	35		
Numero dei rami delle pioppelle di 1 anno: alcuni	2	36		
Angolo tra il fusto ed i rami mediani: 60-75°	4	37		
Lunghezza delle gemme: 7-9 mm	3	38	Gemma	
Forma delle gemme: larga e acuta	3	39		
Colore delle gemme: rosso	2	40		
Disposizione delle gemme: appressate	1	41		
Colore del balsamo: giallo	1	42		

Caratteri qualitativi

Tipo e forma della chioma: semi espansa	4	43	V A R I E	
Sensibilità fototropica: debole	1	44		
Forma e dirittezza del fusto: diritto	2	45		
Rastremazione		bis		
Produzione di cotone: limitata	2	46		
Radicamento		47		
Attitudine alla propagazione per talea: ottima	1	48		
Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento: ottima	1	49		
Accrescimento giovanile: molto rapido	1	50		
Attitudine alla potatura: molto facile	1	51		
Cancro batterico		52	Reazione alle malattie, agli insetti e alle avversità	
Defogliazione primaverile		53		
Ruggine (Melampsora)		54		
(Batteriosi) Macchie brune		55		
Marssonina		56		
Septoria musiva		57		
Dothichiza		58		
Vischio		59		
Afidi		60		
Fitofagi		61		
Xilofagi		62		
Gypsonoma (Semasia)		63		
Acari		64		
Selvaggina		65		
Calore		66		
Siccità		67		
Gelate autunnali		68		
Spaccatura da gelo } (gelate invernali)		69		
Necrosi o morte } (gelate invernali)		70		
Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento		71		
Sale e vento salmastro		72		
Altre avversità		bis		
Sfogliatura		73	**Attitudine a determinate lavorazioni (ottima, buona, mediocre, scadente)**	
Segagione		74		
Triturazione		75		
Sfibratura meccanica		76		
Sfibratura meccano-chimica		77		
Compensati		78	**Utilizzazioni più importanti (possibilmente in% del totale)**	
Fiammiferi		79		
Tavolame da costruzione		80		
Tavolame da falegnameria		81		
Pannelli di particelle (= truciolari)		82		
Pannelli di fibre		83		
Pannelli di lana di legno		84		
Pasta meccanica o meccano-chimica		85		
Densità ad umidità normale (u = 12 + 15 %)		86	Fisiche e meccaniche	CARATTERISTICHE DEL LEGNO
Densità basale (Peso secco/Volume fresco)		87		
Carico di rottura a compressione		88		
Carico di rottura a flessione		89		
Lunghezza fibre		90	Istologiche	
Diametro fibre (= larghezza fibre)		91		
Diametro del lume		92		

(6283)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Gattinara della S.p.a. Pozzi-Ginori ora Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pozzi-Ginori S.p.a., stabilimento di Gattinara (Vercelli), con effetto dal 1° marzo 1976;

Considerato che la S.p.a. Pozzi-Ginori si è fusa in data 2 novembre 1977 mediante incorporazione con la Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, assumendone la ragione sociale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Gattinara (Vercelli) della S.p.a. Pozzi-Ginori ora Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6353)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Gattinara della S.p.a. Pozzi-Ginori ora Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pozzi-Ginori S.p.a., stabilimento di Gattinara (Vercelli), con effetto dal 1° marzo 1976;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che la S.p.a. Pozzi-Ginori si è fusa in data 2 novembre 1977 mediante incorporazione con la Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, assumendone la ragione sociale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Gattinara (Vercelli) della S.p.a. Pozzi-Ginori ora Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6354)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1978.

Conferma in carica del presidente dell'Ente nazionale per il cavallo italiano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1971, n. 595, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973, n. 663, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per il cavallo italiano;

Visto il proprio decreto 11 luglio 1974, con il quale il comm. Raimondo Flores è stato nominato presidente del predetto Ente per il quadriennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Visto l'art. 16 dello statuto del sopracitato Ente;

Viste le designazioni formulate dall'assemblea dei soci dell'Ente nazionale per il cavallo italiano;

Ravvisata l'opportunità di confermare il comm. Raimondo Flores, quale presidente del sopracitato Ente per il prossimo quadriennio;

Decreta:

Articolo unico

Il comm. Raimondo Flores è confermato presidente dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1978

Il Ministro: MARCORA

(6357)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1484/78 del consiglio, del 19 giugno 1978, concernente l'applicazione della decisione n. 1/78 del Consiglio dei Ministri ACP-CEE che modifica il protocollo n. 1 della convenzione ACP-CEE di Lomé, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Decisione n. 1/78 del Consiglio dei Ministri ACP-CEE, del 14 marzo 1978, che modifica il protocollo n. 1 della convenzione ACP-CEE di Lomé, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Pubblicati nel n. L 177 *del* 30 *giugno* 1978.

(163/C)

Regolamento (CEE) n. 1485/78 del consiglio, del 29 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2452/76 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di burro detenuto dagli organismi d'intervento di altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 1486/78 del consiglio, del 29 giugno 1978, relativo alla fornitura di butteroil alla Repubblica democratica somala a titolo di aiuto alimentare a norma del regolamento (CEE) n. 831/78.

Regolamento (CEE) n. 1487/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1488/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1489/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1490/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1491/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1492/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1493/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1494/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1495/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1496/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1497/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1498/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1499/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 1500/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1501/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1502/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1503/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1504/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso.

Regolamento (CEE) n. 1505/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa, per la campagna saccarifera 1978-79, i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1506/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 1507/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che proroga il regolamento (CEE) n. 503/78 che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1508/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1509/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 937/77 e (CEE) n. 1054/78 che contengono le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 1510/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa gli importi di cui sono ridotti gli oneri applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 1511/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1512/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d'intervento nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1513/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che modifica l'allegato del regolamento n. 225/67/CEE per quanto riguarda i coefficienti di equivalenza per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1514/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità d'applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 1515/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa, per la campagna 1978-79, l'importo dello aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori, i pomodori pelati, i succhi di pomodori, le pesche allo sciroppo e le prugne secche, nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori.

Regolamento (CEE) n. 1516/78 della commissione, del 30 giugno 1978, relativo agli adeguamenti degli importi compensativi monetari fissati in anticipo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 651/78.

Regolamento (CEE) n. 1517/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1036/78 per quanto riguarda gli importi compensativi monetari da applicare ai prodotti nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1518/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1519/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi disidratati per i mesi di aprile, maggio e giugno 1978.

Regolamento (CEE) n. 1520/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che abroga il regolamento (CEE) n. 459/76 che istituisce un sistema di prezzi minimi applicabili ai concentrati di pomodoro originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1521/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune, altri, della sottovoce doganale 70.14 B, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1522/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1523/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1524/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Decisione n. 1525/78/CECA della commissione, del 30 giugno 1978, che istituisce un sistema di cauzioni di caso di constatazione provvisoria di una violazione delle decisioni della commissione concernenti la fissazione dei prezzi minimi per alcuni prodotti siderurgici.

Pubblicati nel n. L 178 *del* 1° *luglio* 1978.

(164/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Esacyan 20 P dell'impresa Cyanamid Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 17 giugno 1971 alla impresa Cyanamid Italia S.p.a. del presidio sanitario denominato Esacyan 20 P, già registrato al n. 0150.

(6181)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Esaclor Caffaro 20 % granulare dell'impresa Caffaro S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 28 luglio 1973 all'impresa Caffaro S.p.a. del presidio sanitario denominato Esaclor Caffaro 20 % granulare, già registrato al n. 1255.

(6188)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Cyanolio giallo dell'impresa Cyanamid Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cyanolio giallo concessa all'impresa Cyanamid Italia S.p.a., in Catania, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6182)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Agrocide 5 inodoro dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Agrocide 5 inodoro concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna) con i decreti ministeriale 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6183)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Agrocide 7 inodoro dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Agrocide 7 inodoro concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6184)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Agrocide WP inodoro dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Agrocide WP inodoro concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6185)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Agrocide WP 16 % inodoro dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Agrocide WP 16 % inodoro concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6186)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Spray Mac dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Spray Mac concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6187)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Aldrene 4 % dell'impresa Caffaro S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Aldrene 4 % concessa all'impresa Caffaro S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6189)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Aldrilene 10 dell'impresa- Caffaro S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Adrilene 10 concessa all'impresa Caffaro S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6190)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Aldrin Ital-Agro 6 dell'impresa Ital-Agro S.a.s.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Aldrin Ital-Agro 6 concessa all'impresa Ital-Agro S.a.s., in Torino, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6191)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Diserbagro E/40 dell'impresa Ital-Agro

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Diserbagro E/40 concessa all'impresa Ital-Agro S.a.s., in Torino, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1979.

(6192)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Aldrin Cano 10 % dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Aldrin Cano 10 % concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6193)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Salerno dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un legato.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1978, n. 10.19447/10089. G.72 (33), la sezione provinciale di Salerno dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Elvira Chapron con testamento olografo pubblicato in data 26 agosto 1969 per atti del notaio dott. Giuseppe Cunzolo al n. 167 di repertorio, n. 126 di raccolta, registrato a Mercato S. Severino l'8 settembre 1969, al n. 784, vol. 148.

Detto legato consiste in buoni postali fruttiferi per un totale di L. 1.075.000 da dividersi in parti uguali tra la predetta sezione ed il « Messaggero di S. Antonio di Padova ».

(5905)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

Corso dei cambi del 2 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,55	842,55	842,40	842,55	842,50	840,70	842,45	842,55	842,55	842,55
Dollaro canadese	740,30	740,30	740,50	740,30	740,40	740,60	740,35	740,30	740,30	740,30
Franco svizzero	485,81	485,81	486,40	485,81	486,57	490,75	486,20	485,81	485,81	485,80
Corona danese	151,53	151,53	151,70	151,53	151,50	151,92	151,52	151,53	151,53	151,53
Corona norvegese	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,66	157,13	157,10	157,10	157,10
Corona svedese	186,86	186,86	186,90	186,86	186,80	186,86	186, 6	186,86	186,86	186,85
Fiorino olandese	381,34	381,34	382,20	381,34	381,75	382,90	381,66	381,34	381,34	381,35
Franco belga	26,11	26,11	26,17	26,11	26,15	26,22	26,124	26,11	26,11	26,11
Franco francese	192,47	192,47	192,65	192,47	192,50	193,09	192,42	192,47	192,47	192,45
Lira sterlina	1621,10	1621,10	1622,50	1621,10	1620,97	1625,50	1621,35	1621,10	1621,10	1621,10
Marco germanico	411,60	411,60	412 —	411,60	412 —	413,24	411,71	411,60	411,60	411,60
Scellino austriaco	57,117	57,117	57,20	57,117	57,15	57,35	57,14	57,117	57,117	57,11
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,60	18,70	18,60	18,55	18,55	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	11,023	11,023	11,03	11,023	11,02	10,99	11,025	11,023	11,023	11,02
Yen giapponese	4,50	4,50	4,5250	4,50	4,50	4,53	4,50	4,50	4,50	4,60

Media dei titoli del 2 agosto 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	72,925
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,200
» 5 % (Ricostruzione)	98,025
» 5 % (Città di Trieste)	97,225
» 5 % (Beni esteri)	96,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,825
» 5,50 % » » 1969-84	77,725
» 6 % » » 1970-85	77,625
» 6 % » » 1971-86	75,550
» 6 % » » 1972-87	73,650
» 9 % » » 1975-90	82,425
» 9 % » » 1976-91	82,400
» 10 % » » 1977-92	86,275
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,85
» » » » 1-10-1979	101,125
» » » » 1978-80	100,250
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,650
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,600
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,100
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,425
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,025
» » » 10 % 1- 1-1981	94,675
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1978

Valuta	
Dollaro USA	842,50
Dollaro canadese	740,325
Franco svizzero	486,005
Corona danese	151,525
Corona norvegese	157,115
Corona svedese	186,81
Fiorino olandese	381,50
Franco belga	26,117
Franco francese	192,445
Lira sterlina	1621,225
Marco germanico	411,655
Scellino austriaco	57,128
Escudo portoghese	18,625
Peseta spagnola	11,024
Yen giapponese	4,50

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva, riservato ai laureati in scienze agrarie o in scienze forestali.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione 14 luglio 1978, n. 448/P, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a due posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 17 febbraio 1978, n. 124/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 dell'8 marzo 1978.

(6345)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per titoli, a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità del 13 marzo 1958, n. 296;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1977 che prevede la concessione di borse di studio per veterinari;

Vista la legge 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Ravvisata l'opportunità di favorire e di incrementare, mediante il conferimento di borse di studio, la preparazione tecnico professionale dei laureati in medicina veterinaria in settori di particolare interesse per il servizio veterinario;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di cinque borse di studio riservate ai cittadini italiani laureati in medicina veterinaria che intendono perfezionarsi in una delle discipline di seguito indicate:

1) tecniche di laboratorio riguardanti la diagnosi e la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, comprensive di quelle cosiddette esotiche;

2) tecniche di laboratorio riguardanti la ricerca di eventuali residui negli alimenti di origine animale, con particolare riguardo agli antibiotici, metalli pesanti, farmaci e loro metaboliti, pesticidi ed insetticidi;

3) alimentazione razionale degli animali in produzione zootecnica, con particolare riguardo ai requisiti igienico-sanitari dell'alimentazione animale;

4) igiene veterinaria con particolare riguardo alla prevenzione degli inquinamenti ambientali da allevamenti zootecnici.

Le borse di studio sono così ripartite:

a) quattro dell'importo di L. 700.000 (settecentomila) ciascuna e per la durata di due mesi da fruirsi in numero di due presso laboratori di istituti zooprofilattici sperimentali, una presso istituti di facoltà veterinaria delle università ed una presso i laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità;

b) una dell'importo di L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) e per la durata di tre mesi da fruire presso università od istituti esteri.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso i candidati che alla data del presente bando non abbiano superato gli anni 28.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale dei servizi veterinari, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di partecipazione al concorso se spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine fissato dal bando.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare, oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita, l'esatto domicilio, il possesso della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre i loro titoli accademici, scientifici e di carriera; nonchè un certificato con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea. I candidati, inoltre, dovranno dichiarare di impegnarsi a frequentare regolarmente l'istituto o gli istituti presso cui aspirano ad essere assegnati, che dovranno indicare nella domanda, o presso cui saranno assegnati a norma del secondo comma del successivo art. 5.

Nella domanda i concorrenti dovranno specificare la disciplina cui intendono concorrere.

Art. 3

Una commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto del Ministero, stabilirà, per ciascun gruppo di discipline indicate nell'art. 1, la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei.

Le graduatorie verranno compilate in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli presentati, tra i quali avranno preferenza quelli di diretta attinenza con le specializzazioni scelte dai candidati stessi.

I criteri di valutazione dei titoli dei candidati al concorso sono così fissati:

Ciascun componente della commissione giudicatrice, formata a norma del successivo art. 4, dispone per la valutazione dei titoli di dieci punti.

Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) voto di laurea;

b) pubblicazioni ed altri lavori scientifici;

c) corsi di specializzazione o di aggiornamento o titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

d) idoneità conseguite in concorsi quale veterinario di Stato o comunque o presso istituti universitari, nelle facoltà di medicina veterinaria, per concorsi a posti di assistente, o presso gli istituti zooprofilattici sperimentali, o presso l'Istituto superiore di sanità;

e) altri incarichi o servizi.

La commissione giudicatrice stabilirà i criteri di massima cui si atterrà nella distribuzione del punteggio a sua disposizione prima di procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

Art. 4.

La commissione giudicatrice sarà formata:

1) dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità o da un suo delegato, presidente;

2) dal direttore di un istituto zooprofilattico, membro;

3) da un docente universitario titolare di cattedra di una facoltà di medicina veterinaria membro;

4) da un funzionario veterinario del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a primo dirigente, membro:

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente, membro;

6) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso la Direzione generale dei servizi veterinari, con la qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario.

Ai componenti la commissione aventi diritto saranno corrisposti i gettoni di presenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 e successive modificazioni.

Art. 5.

Il Ministro della sanità approva la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e provvede alla dichiarazione dei vincitori, entro il limite del numero delle borse di studio messe a concorso per ciascuna materia.

Il Ministro della sanità stabilisce presso quale istituto il vincitore dovrà compiere il periodo di perfezionamento.

Art. 6.

I vincitori delle borse di studio saranno invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica dell'invito, i seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) diploma originale di laurea in medicina veterinaria o copia autenticata;

c) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

d) certificato di cittadinanza.

Art. 7.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio verrà pagata dal Ministero della sanità al borsista in rate mensili posticipate, dietro presentazione di una dichiarazione di regolare frequenza da rilasciarsi dal direttore dell'istituto.

Tale dichiarazione verrà inviata al Ministero della sanità entro il decimo giorno del mese successivo a quello considerato.

Il vincitore della borsa di studio decade dal diritto di fruire dell'importo di essa se non si presenta all'istituto nel termine che verrà stabilito dal Ministero e qualora interrompa per qualsiasi motivo il periodo di perfezionamento.

Alla fine del periodo di studio il borsista è tenuto a presentare una relazione che comprovi la proficua utilizzazione della borsa.

Art. 8.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse il Ministro potrà assegnare le borse stesse ai candidati che li seguono secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9.

Il periodo di tempo, che il borsista dovrà trascorrere presso l'istituto cui è stato assegnato, e il programma di lavoro saranno concordati tra l'istituto stesso e il Ministero della sanità.

Art. 10.

E' autorizzata la spesa ed impegnata la somma di L. 4.000.000 (quattromilioni) sul cap. 4085 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1977 per gli scopi di cui al presente decreto.

Al pagamento delle borse di studio verrà provveduto con successivi mandati, emessi a favore dei vincitori, in rate mensili posticipate, allorquando verrà perfezionata la documentazione.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1977
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 194

(6220)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie formulate per l'immissione di insegnanti abilitati nel ruolo dei professori di applicazioni tecniche maschili nella scuola media e per il conferimento di cattedre.

Nel Bollettino ufficiale n. 33-34, supplemento ordinario n. 1, parte II, del 18-25 agosto 1977 sono state pubblicate, rispettivamente, la graduatoria, formulata ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 e dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, per l'immissione di insegnanti abilitati nel ruolo dei professori di applicazioni tecniche maschili nella scuola media, le graduatorie, formulate ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 603, 20 marzo 1968, n. 327, 7 ottobre 1969, n. 748, 26 luglio 1970, n. 571 e 22 dicembre 1973, n. 932 e per il conferimento di cattedre di lingua italiana nella scuola media inferiore con lingua di insegnamento slovena delle provincie di Trieste e Gorizia; lingua tedesca nella scuola media inferiore con lingua di insegnamento slovena delle provincie di Trieste e Gorizia; matematica e osservazioni scientifiche nella scuola media inferiore con lingua di insegnamento slovena delle provincie di Trieste e Gorizia; educazione artistica nella scuola media inferiore con lingua di insegnamento slovena delle provincie di Trieste e Gorizia; applicazioni tecniche femminili nella scuola media inferiore con lingua di insegnamento slovena delle provincie di Trieste e Gorizia; applicazioni tecniche maschili nella scuola media inferiore con lingua di insegnamento slovena delle provincie di Trieste e Gorizia ed, infine, le graduatorie formulate ai sensi delle leggi 2 aprile 1968, n. 468 e 22 dicembre 1973, n. 932, per il conferimento di cattedre di lettere nel biennio dei licei scientifici e nelle classi di collegamento dell'istituto magistrale con lingua di insegnamento slovena delle provincie di Trieste e Gorizia; latino e greco nei licei con lingua di insegnamento slovena delle provincie di Trieste e Gorizia; tedesco nei licei scientifici con lingua di insegnamento slovena delle provincie di Trieste e Gorizia; educazione fisica maschile negli istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena delle provincie di Trieste e Gorizia; educazione fisica femminile negli istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena delle provincie di Trieste e Gorizia.

(5917)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1267 in data 22 febbraio 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti alla data del 20 novembre 1976 (comuni di Biancavilla, Castel di Iudica, Raddusa, Ramacca, S. Gregorio di Catania);

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'ordine dei medici e delle giunte comunali dei comuni interessati al concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Annino dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

La Pira dott. Enrico, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Catania;

Polosa prof. Pietro, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Catania;

Giammanco prof. Giuseppe, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Catania;

Grasso dott. Giovanni, medico provinciale di Messina;

Profeta dott. Pietro, ufficiale sanitario di ruolo presso il comune di Mirabella Imbaccari.

Segretario:

Anile dott. Luigi, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Catania.

La commissione giudicatrice avrà sede in Catania e le prove di esami non potranno avere inizio prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catania e dei comuni interessati.

Catania, addì 12 luglio 1978

Il medico provinciale: GALIA

(6321)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di radiologia diagnostica;

un posto di aiuto del servizio di fisiokinesiterapia e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto del servizio autonomo di gastroenterologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia pediatrica;

due posti di assistente della divisione di chirurgia vascolare con sezione aggregata di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(2773/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI SOAVE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soave (Verona).

(2775/S)

OSPEDALE CIVILE DI IESOLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iesolo (Venezia).

(2776/S)

OSPEDALE « LUINI CONFALONIERI » DI LUINO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore dodici del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Luino (Varese).

(2754/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « UMBERTO I » DI BRESCIA

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia-traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore dodici del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(2755/S)

OSPEDALE « M. CHIELLO » DI PIAZZA ARMERINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore dodici del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(2756/S)

ISTITUTO DI ONCOLOGIA DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e per le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(2739/S)

OSPEDALE CIVILE « P. A. FACCANONI » DI SARNICO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri costituiti mediante fusione, ai sensi della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sarnico (Bergamo).

(2743/S)

OSPEDALI DI LENO, MANERBIO, PONTEVICO

Concorso ad un posto di primario otorinolaringoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leno (Brescia).

(2740/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. FORLANINI » DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia toracica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore dodici del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(2752/S)

OSPEDALE CIVILE DELLO SPIRITO SANTO DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(2694/S)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(2744/S)

OSPEDALE MARINO DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Cagliari.

(2736/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia maxillo-facciale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(2737/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 20 settembre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(2727/S)

OSPEDALE CIVILE « G. BERNABEO » DI ORTONA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(2742/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di dermatologia;

tre posti di assistente di astanteria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore dodici del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(2753/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di accettazione, pronto soccorso ed astanteria;

un posto di assistente della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(2738/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(2741/S)

OSPEDALE « S. MARTA E S. VENERA » DI ACIREALE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente ostetrico ginecologo;

un posto di assistente chirurgo;

due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore dodici del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(2748/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782180)